

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA - SIRACUSA - RAGUSA)

Protocollo n. 10098 del 01/04/2025

Ordinanza di interdizione al transito sui manufatti di attraversamento (ponti) irregolari e pericolosi che caratterizzano gli accessi viari ai fondi privati, lungo il corso d'acqua demaniale torrente Platani per tutto il tratto adiacente alla pubblica via San Piero Patti in Comune di Acireale, per infrazioni al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

ORDINANZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

Premesso che:

- con la nota prot. 3239 del 09/01/2025, acquisita al prot. di questa AdB al n. 1365 del 16/01/2025, il Comune di Acireale, in merito all'attività di accertamento della titolarità degli attraversamenti del Torrente Lavinaio – Platani presenti lungo la Via San Piero Patti, evidenzia che i lavori di sistemazione idraulica dell'alveo del predetto torrente, nel tratto che scorre parallelo e adiacente alla via San Piero Patti, sono stati realizzati nel periodo 1998/2001 dal Genio Civile nell'interesse diretto dei soggetti privati al fine di garantire l'accesso ai fondi di proprietà dalla via pubblica, in conseguenza dell'esito di più riunioni tenutesi in Prefettura alla presenza del Sindaco di Acireale;
- Con nota prot. 2360 del 24/01/2025 la scrivente Autorità di Bacino chiedeva al comune di Acireale di conoscere i dati dei soggetti titolari dei predetti attraversamenti, al fine di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità delle procedure di autorizzazione e/o concessione ed in considerazione della pericolosità idraulica del PAI “P3” in attuazione della Direttiva di questa Autorità n. 71 del 29 marzo 2022, per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti esistenti sul demanio fluviale;
- Ad oggi agli atti di questa Autorità di Bacino, non risultano individuati né gli utilizzatori degli attraversamenti in oggetto né elementi che ne legittimano l'utilizzo; nessuna documentazione al riguardo è stata fornita sia dal Genio Civile, in riferimento ai lavori a suo tempo eseguiti, sia dal Comune in riferimento alla regolarità dei relativi passi carrabili.
- tenuto conto della irregolarità dell'utilizzo dei suddetti attraversamenti sul demanio idrico, ed in considerazione del pericolo in atto rappresentato da tali strutture interferenti il deflusso idrico;

Tutto ciò premesso,

- **VISTO** il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904;
- **VISTO** il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Area territoriale compresa tra i Bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095), approvato con D.P.Reg. n. 270 del 02/07/2007 e successivi aggiornamenti per il territorio di Acireale;
- **VISTO** il D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, con cui sono state approvate le nuove Norme di Attuazione del PAI (Cap. 11);
- **VISTE** le Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e Circolare 21/01/2019, n. 7, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018;
- **VISTO** il D.S.G. n. 71 del 29.03.2022, Direttive per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti, emanate ai sensi dell'art. 7 delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), pubblicate nella GURS n. 18 del 22-04-2022;
- **VISTO** il D.S.G. n. 77 del 03.03.2023, Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 "Attività antropiche lungo i corsi d'acqua";
- **VISTA** la nota del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino prot. n. 22589 del 12/09/2024 indirizzata a tutti i comuni dell'isola, con oggetto "Ricognizioni stato delle concessioni sul demanio idrico";
- **VISTO** l'art. 378 della Legge 20/3/1865 n° 2248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n° 1688 del 19/11/1921;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile dell'Isola;
- **VISTA** la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- **CONSIDERATO** il pericolo in atto rappresentato da tali strutture interferenti il deflusso idrico e che emergono irregolarità nell'utilizzo dei suddetti attraversamenti sul demanio idrico, questa Autorità ritiene necessario, ai fini della sicurezza idraulica procedere alla loro interdizione al transito dei suddetti accessi;
- **CONSIDERATO** che le opere di attraversamento viario a suo tempo realizzate sul torrente Platani nel tratto adiacente e parallelo alla Via San Piero Patti, possono risultare in atto idraulicamente pericolosi in quanto non compatibili con le condizioni di regolare deflusso delle acque e costituire pertanto severo pericolo per la pubblica e privata e incolumità in caso di improvvisi eventi di piena, anche in considerazione della pericolosità idraulica P3 elevata, accertata nel PAI vigente;
- **CONSIDERATO** che il torrente S. Lucia (Lavinaro), comunemente chiamato Lavinaio-Platani, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 296 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;
- **FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza

pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e ss.mm.ii., al Comune di Acireale, l'immediata interdizione al transito dei manufatti di attraversamento (ponti) pericolosi e irregolari che consentono gli accessi ai vari fondi privati, lungo il corso d'acqua demaniale, per tutto il tratto adiacente alla pubblica via San Piero Patti. Il transito potrà essere riaperto solo a seguito della regolarizzazione dell'utilizzo dei suddetti attraversamenti sul demanio idrico a cura e spese dei soggetti utilizzatori e previa acquisizione di Nulla Osta idraulico rilasciato da questa Autorità.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata ai soggetti utilizzatori dei manufatti di attraversamento, al Prefetto di Catania, al Sindaco del Comune di Acireale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale ed all'Ufficio del Genio Civile di Catania nonché, per gli eventuali profili di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, e venga altresì pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

Il Sindaco del Comune di Acireale, nella qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, avrà cura di attivare tutte le procedure per la tutela della privata e pubblica incolumità, specie in occasione degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramati dalla protezione civile e comunque in occasione di eventi meteo avversi.

AVVERTE

che in assenza di riscontro, nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla risoluzione della problematica.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

P.O. n. 3 Il Funzionario Direttivo
Santo Scordo

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo